

Spettabile
**A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Conegliano, lì 07.08.2018

Circolare n. 15/2018

1. Decreto Dignità	p. 01
2. Split Payment: esclusione professionisti	p. 06
3. Locazioni: canale CIVIS	p. 08
4. Studi di Settore anno imposta 2017: circolare esplicativa	p. 09
5. Beni significati: aliquota IVA	p. 11
6. Interventi energetici e antisismici: chiarimenti	p. 13
7. Applicazione interessi legali di mora	p. 15

1. DECRETO DIGNITÀ, PRIMO ATTO DI INDIRIZZO DEL NUOVO GOVERNO

È stato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il D.L. 87/2018, ribattezzato “Decreto Dignità”, primo atto di indirizzo del nuovo Governo e attualmente in corso di conversione alla Camera.

Nella tavola sinottica che segue si sintetizzano le novità introdotte.

Argomento	Articolo
<p>Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato</p> <p>Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con l'introduzione di nuove limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto sia nelle successive fasi di proroga o rinnovo.</p> <p>Innanzitutto con l'articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. <p>In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era pari a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l'assunzione con causali.</p> <p>In virtù poi di quanto previsto alla lettera b del comma 1 dell'articolo 1, D.L. 87/2018, tali giustificazioni si rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a prescindere dalla sua durata iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna precisazione su quali rinnovi rientrino in tale obbligo).</p> <p>Viceversa, si prevede che la proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato complessivamente tale limite, si rendono necessarie le giustificazioni.</p> <p>Contestualmente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 19, viene abbassato a 24 mesi anche il</p>	<p>Articolo 1</p>

<p>limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.</p> <p>Rimangono esclusi da tale limite le attività stagionali e le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché siglata da sindacati comparativamente più rappresentativi (articolo 51, D.Lgs. 81/2015).</p> <p>Per i contratti per attività stagionali, è inoltre specificato che le proroghe o i rinnovi non necessitano della specificazione delle causali.</p> <p>L'introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle disposizioni relative alla forma del contratto: con una modifica al comma 4 dell'articolo 29, D.Lgs. 81/2015, si richiede che l'atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12 mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora al comma 1 dell'articolo 19. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha una durata superiore a 12 mesi, ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tal caso si debbano formalizzare le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 19.</p> <p>In materia di proroga, la lettera b, comma 1, D.L. 87/2018 riduce a 4 – erano 5 – il numero massimo di proroghe, nell'arco di 24 mesi – erano 36.</p> <p>È rimasto in vigore il comma 3 dell'articolo 19, che legittima un ulteriore contratto a termine, di durata massima di 12 mesi da stipularsi presso l'ITL.</p> <p>Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione, 180 giorni a decorrere dalla scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L'impugnazione deve poi essere seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o da tentativo di conciliazione (con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a buon fine la conciliazione).</p> <p>Al fine di gestire il c.d. diritto intertemporale, il comma 2 dell'articolo 1, D.L. 87/2018 prevede che le novità introdotte siano applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L., nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.</p>	
<p>Modifica della disciplina della somministrazione di lavoro</p> <p>Mediante una modifica dell'articolo 34, D.Lgs. 81/2015, che si vede sostituito il primo periodo del comma 2, i lavoratori assunti per lo svolgimento di prestazioni in somministrazione ora sono soggetti all'intera disciplina prevista per i lavoratori a termine (Capo III, D.Lgs. 81/2015), compresi i limiti di durata (24 mesi, con necessità di causale oltre i 12 mesi), dei rinnovi (24 mesi) e delle proroghe (4), con l'esclusione soltanto della disciplina sui limiti massimi di contingentamento (articolo 23) e diritto di precedenza (articolo 24).</p>	<p>Articolo 2</p>
<p>Indennità per licenziamento ingiustificato</p> <p>Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 aprile 2015 e soggetti a tale disciplina.</p> <p>Mediante modifica del comma 1 dell'articolo 3, D.Lgs. 23/2015, la sanzione risarcitoria prevista come regola generale, per le imprese con più di 15 dipendenti, passa da 4 - 24 mensilità a 6 – 36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come risarcimento minimo e un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare l'indennità per i lavoratori con elevate anzianità (l'indennità, oltre le 6 mensilità, matura con 2 mensilità per ogni anno di servizio).</p> <p>Per le imprese fino a 15 dipendenti, l'ammontare dell'indennità (articolo 9, D.Lgs. 23/2015) è dimezzato rispetto a quello definito dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge: tuttavia non è stato modificato l'ultimo periodo dell'articolo 9, che fissa come limite di indennizzo 6 mensilità: pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non beneficeranno di alcun incremento.</p>	<p>Articolo 3, comma 1</p>

<p>Aumento contributi contratto a termine</p> <p>Viene aumentato il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,5%.</p> <p>Essendo in via ordinaria il contributo pari all'1,4%, in occasione del rinnovo il contributo addizionale passerà all'1,9%.</p>	<p>Articolo 3, comma 2</p>
<p>Contratti stipulati dalla P.A.</p> <p>In deroga a quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, la riforma ivi contenuta non si applica ai contratti stipulati dalla P.A..</p>	<p>Articolo 3, comma 3</p>
<p>Differimento termine di esecutività dei provvedimenti verso i docenti con diploma magistrale</p> <p>Viene previsto, con il fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e la salvaguardia della continuità didattica, che i termini per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportanti la decadenza dei contratti a tempo determinato e indeterminato, stipulati fino alla data di entrata in vigore del decreto, con docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica il termine di 120 giorni dalla notifica al Miur del provvedimento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, D.L. 669/1996.</p>	<p>Articolo 4</p>
<p>Lotta alla delocalizzazione dei siti incentivati</p> <p>Al fine di disincentivare la delocalizzazione della produzione, viene introdotta una norma con cui è prevista la restituzione degli eventuali aiuti di Stato percepiti per la realizzazione di investimenti produttivi avviati a decorrere dal 14 luglio 2018.</p> <p>Al comma 1 è prevista, fatti salvi eventuali vincoli derivanti da trattati internazionali, la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui le imprese, italiane ed estere, operanti in Italia, a fronte del percepimento di aiuti di Stato che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, procedono a delocalizzare l'attività economica interessata o parte di essa in Stati extra UE, a eccezione di quelli aderenti allo SEE, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata.</p> <p>Il successivo comma 2 estende la decadenza alle ipotesi di aiuti di Stato erogati, sempre nei confronti di imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, a fronte della realizzazione di investimenti produttivi specificatamente localizzati. La decadenza scatta nel caso in cui tale attività o parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato, anche se rimane in territorio nazionale, comunitario o appartenente a Stati aderenti allo SEE, nel termine di 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.</p> <p>Il comma 6 si occupa di definire, ai fini del solo "Decreto Dignità", il concetto di delocalizzazione che deve intendersi come il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ..</p> <p>In ragione dell'ampiezza del perimetro cui viene applicata la norma, viene demandata alle singole Amministrazioni interessate, a mezzo di un regolamento, l'individuazione dei termini e delle modalità ai fini del controllo del rispetto temporale, nonché dell'eventuale restituzione dell'aiuto indebito.</p> <p>Infatti, al verificarsi della delocalizzazione il contribuente dovrà restituire l'aiuto percepito maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato del 5%.</p> <p>Per tali somme, che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di una loro riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e quindi sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti ex articolo 2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero</p>	<p>Articolo 5</p>

<p>prevede l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988.</p> <p>Inoltre, nella sola ipotesi di delocalizzazione in Paesi extra UE, è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra 2 e 4 volte l'importo dell'aiuto fruito.</p> <p>Resta inteso, quale norma di chiusura, che per gli aiuti di Stato già concessi si rende applicabile la disciplina previgente, compresa la previsione, ove applicabile, di cui all'articolo 1, comma 60, L. 147/2013 con cui è prevista la decadenza dall'agevolazione consistente in contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, vi sia una delocalizzazione della produzione dal sito incentivato a uno Stato extra europeo, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 %.</p>	
<p>Mantenimento del livello occupazione nelle imprese incentivate</p> <p>Per gli aiuti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto dignità, a imprese italiane ed estere, che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, è prevista la decadenza nell'ipotesi in cui vi sia, nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'investimento, una riduzione del livello occupazionale superiore al 10%.</p> <p>Non si ha decadenza nei casi che sono riconducibili a giustificato motivo oggettivo.</p> <p>La decadenza si ha proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale; tuttavia, nell'ipotesi di riduzione del livello superiore al 50% la decadenza dall'aiuto è integrale.</p> <p>L'importo da restituire viene maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato del 5%.</p> <p>Viene anche in questo caso viene demandata alle singole Amministrazioni interessate, a mezzo di un regolamento, l'individuazione dei termini e delle modalità ai fini del controllo del rispetto temporale, nonché dell'eventuale restituzione dell'aiuto indebito.</p> <p>Inoltre, per le somme, che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di una loro riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e quindi sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti ex articolo 2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero prevede l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988.</p>	<p>Articolo 6</p>
<p>Nuove limitazioni per l'iper ammortamento</p> <p>Per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Dignità aventi le caratteristiche per poter fruire dell'agevolazione c.d. iper ammortamento come prevista dall'articolo 1, comma 9, L. 232/2016, è prevista una limitazione territoriale in quanto i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.</p> <p>Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione, essendo previsto il recupero dell'iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.</p> <p>Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Per espressa previsione normativa, sono esclusi da tale regime gli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.</p>	<p>Articolo 7</p>
<p>Cambiano in corsa le regole per il credito R&S</p>	<p>Articolo 8</p>

<p>Non si considerano ammissibili ai fini del calcolo del credito di imposta per R&S di cui al D.L. 145/2013, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni riconducibili a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (articolo 3, comma 6, lettera d), L. 145/2013), nel caso in cui derivino da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.</p> <p>Ai fini della presente norma si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Nel caso di persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir.</p> <p>Derogando a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, le regole di cui sopra si rendono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.</p> <p>Da ultimo, il comma 3 prevede che agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali sopra richiamati assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.</p>	
<p>Stop alla pubblicità dei giochi con eccezione</p> <p>Viene introdotto il divieto, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Dignità di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e <i>internet</i>.</p> <p>Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2019, il divieto viene esteso alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità.</p> <p>Il mancato rispetto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a un importo minimo di 50.000,00 euro.</p> <p>Sono espressamente escluse dal divieto di cui sopra le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, D.L. 78/2009.</p> <p>Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, fino alla loro scadenza e comunque per non più di 1 anno dalla data di entrata in vigore, si rende applicabile la normativa previgente.</p>	<p>Articolo 9</p>
<p>Redditometro</p> <p>Viene prevista una rivisitazione del c.d. redditometro, fermo restando l'applicabilità dell'attuale versione per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e, in ogni caso, per tutti gli atti già notificati;</p>	<p>Articolo 10</p>

<p>infatti, l'attuale versione è abrogata con effetto a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.</p> <p>Per il futuro è previsto che l'individuazione degli indici di riferimento, sempre su base biennale, venga effettuata sentiti l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.</p>	
<p>Spesometro</p> <p>Viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'invio dei dati relativi al III trimestre 2018.</p> <p>Vengono, inoltre, individuati i termini per l'invio del nuovo spesometro semestrale, rispettivamente nel 30 settembre per quello relativo al I semestre e nel 28 febbraio per il II semestre.</p>	<p>Articolo 10</p>
<p>Split payment</p> <p>Viene ridotto il perimetro applicativo dello <i>split payment</i>, escludendolo per i compensi per prestazioni di servizi dei professionisti, riferiti a operazioni per le quali viene emessa la fattura a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Dignità. Nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte, lo <i>split payment</i> non si applica alle prestazioni assoggettate a "ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".</p>	<p>Articolo 12</p>
<p>Stop alle sportive dilettantistiche lucrative</p> <p>Con il comma 1 vengono abrogati i commi della L. 205/2017 che istituivano la nuova figura della società sportiva dilettantistica lucrative (fattispecie che, di fatto, non era mai partita in quanto il Coni non ne aveva ancora deliberato la disciplina applicativa del riconoscimento ai fini sportivi) e la qualificazione quali collaborazione coordinata e continuativa dei compensi sportivi sia se erogati da associazioni e società sportive non lucrative sia lucrative. Viene fatto salvo l'incremento a 10.000 euro annui dei compensi erogati a tale titolo non soggetti a ritenuta.</p> <p>Conseguentemente il comma 2 procede alla soppressione dell'estensione alle lucrative della deroga prevista per le non lucrative di obbligo della applicazione delle norme di lavoro subordinato in presenza di collaborazioni organizzate dal committente per quanto riguarda i tempi e i luoghi di lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, Jobs act.</p> <p>Il comma 3 procede alla soppressione della possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10% da parte delle lucrative.</p> <p>Con il comma 4 si procede al ripristino del testo originario dei commi 24, 25 e 26 dell'articolo 90, L. 289/2002 in merito all'affidamento nella gestione di impianti sportivi pubblici a causa dell'abrogazione di ogni riferimento alla lucrative.</p> <p>Infine, il comma 5 procede all'istituzione di un fondo presso la Presidenza del CdM "da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche" con le risorse reperite mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai contenuti dei commi 1-3.</p>	<p>Articolo 13</p>

2.PER I PROFESSIONISTI TORNA L'ESCLUSIONE DALLO SPLIT PAYMENT

Tra gli interventi contenuti nel decreto dignità, i cui aspetti salienti sono riepilogati nel tabellone dedicato e che approfondiremo dopo le modifiche che saranno apportate in sede di conversione, si ritiene comunque importante segnalare una previsione per la quale non si attendono modifiche e che ha un impatto operativo concreto già da subito.

Si tratta della correzione alla disciplina dello *split payment*, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale.

Professionisti fuori dallo *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario (o comunque confluirà nella liquidazione) dal soggetto che riceve e registra il documento.

È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla propria liquidazione dell'Iva.

Il secondo comma dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, vigente prima del D.L. 50/2017, disponeva un esonero dall'applicazione delle *split payment* per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte; si trattava di un esonero dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla circolare n. 15/E/2015, riguardava anche i contribuenti che subivano, in relazione ai propri compensi, una ritenuta a titolo di acconto.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 50/2017, come noto, aveva abrogato con decorrenza 1° luglio 2017 il comma 2 del citato articolo 17-ter, con la conseguenza che a partire da tale data anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta dovevano essere necessariamente assoggettati a *split payment*.

Dallo scorso anno quindi (come detto in precedenza dal 1° luglio 2017) i professionisti, in particolare, finivano per subire una doppia penalizzazione a livello finanziario: una prima legata alla ritenuta d'acconto sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l'Iva addebitata in rivalsa (con il rischio concreto di risultare a credito Iva, oltre che a credito Irpef).

Da notare come l'intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall'articolo 25, D.P.R. 600/1973).

Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello *split payment*: si pensi in particolar modo agli agenti di commercio che lavorano prevalentemente o esclusivamente per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell'Iva addebitata in fattura e che oggi non possono beneficiare dell'esonero che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi.

Decorrenza

Va infine analizzato il tema della decorrenza, aspetto che fortunatamente viene regolato dalla norma stessa, quindi non crea problemi interpretativi: il comma 2 dell'articolo 12 del decreto afferma: *"le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Pertanto, in relazione alle prestazioni di servizi non si pongono particolari problemi di divaricazione tra effettuazione dell'operazione ed emissione della fattura, come invece può accadere per le cessioni di beni.

Il discrimine è quindi la data in cui risulta emessa la fattura: tutte le fatture emesse successivamente allo scorso 14 luglio 2018 (il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018), anche inerenti prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la nuova disciplina.

Quindi, per fare un esempio, se un professionista emette una fattura in data 31 agosto 2018 per prestazioni rese nel primo semestre 2018, comunque tale fattura sarà esonerata dallo *split payment* e quindi la rivalsa dell'Iva seguirà le regole ordinarie.

[3.GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE POSSONO ESSERE GESTITI TRAMITE IL CANALE TELEMATICO CIVIS](#)

Con **Comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2018** l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la gestione telematica delle irregolarità relative ai contratti di locazione può avvenire anche tramite il canale CIVIS.

Tale nuovo servizio telematico messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate consente di chiedere *on line* il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione.

Dopo un periodo di sperimentazione presso alcune direzioni provinciali è infatti attiva su tutto il territorio nazionale la specifica funzionalità che consente ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione di chiedere via *web* il riesame dell'atto da parte dell'ufficio che lo ha emesso.

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito dell'Agenzia e seguire il seguente percorso:

www.agenziaentrate.gov.it > Servizi > Assistenza fiscale - CIVIS > Istanza autotutela locazioni

Istanze Autotutela Locazioni

Nel comunicato pubblicato dall'Agenzia delle entrate si legge che, a seguito dell'introduzione avvenuta nel 2014 del modello RLI, concernente la registrazione e gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e affitto di immobili, è stato avviato il percorso di informatizzazione dei processi dell'Area registro che consente un utilizzo sempre maggiore del canale telematico CIVIS.

Cos'è CIVIS

CIVIS è un canale telematico di assistenza dell'Agenzia delle entrate che fornisce ai cittadini e agli intermediari assistenza qualificata sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento.

Il canale CIVIS, come detto, è stato ulteriormente implementato con la nuova funzionalità denominata "*Istanze autotutela locazioni*" che consente ai contribuenti e agli intermediari abilitati di richiedere *on line* il riesame in autotutela degli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione.

La funzionalità connessa all'autotutela degli avvisi di liquidazione dei contratti di locazione consente di selezionare il motivo per cui l'utente chiede il riesame dell'atto. A tal fine è prevista una procedura guidata che indirizza l'utente a fornire gli elementi necessari per trattare l'istanza, riducendo così i casi di rigetto per mancanza dei dati necessari per la trattazione.

A lavorazione ultimata, l'utente ottiene l'esito della trattazione, peraltro con la possibilità di chiedere di essere avvertito della chiusura della pratica tramite sms o *e-mail*, ovvero tramite le specifiche applicazioni per *smartphone* e *tablet* (APP) dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo servizio è disponibile a tutti gli utenti abilitati alla trasmissione telematica dei contratti di locazione, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), g-bis) del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, in particolare:

- gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni;
- organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 431/1998;
- agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalla Cciao;

- soggetti, organizzati anche in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa;
- agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso Amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/1931;
- iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa;
- iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti laureati in possesso di specializzazione edilizia, anche riuniti in forma associativa.

Si invita pertanto per che si occupa direttamente della gestione dei contratti di locazione a prendere visione di tale applicativo in quanto la richiesta di sgravio delle irregolarità potrebbe risultare più agevole rispetto al passato.

4.STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la **circolare n. 14/E del 06 luglio 2018** l'Agenzia delle entrate ha fornito i tradizionali chiarimenti annuali in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017.

Con riferimento alla predetta disciplina accertativa è opportuno ricordare che con il D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il Legislatore aveva previsto l'introduzione già dal periodo d'imposta 2017 dei primi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che avrebbero dovuto gradualmente sostituire gli studi di settore. Tuttavia, con la successiva Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) lo stesso Legislatore ne ha disposto la proroga di un anno, differendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In assenza di altri provvedimenti normativi, pertanto, pare proprio che il periodo d'imposta 2017 rappresenti l'ultima annualità nella quale troveranno applicazione gli strumenti accertativi rappresentati da studi di settore e parametri, in attesa quindi della definitiva sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili dal periodo d'imposta 2018.

I correttivi di "cassa"

Con riferimento al periodo d'imposta 2017 la novità di maggior rilievo è certamente rappresentata dalle modifiche reddituali che hanno interessato il regime di contabilità semplificata previsto per le imprese di minori dimensioni. Infatti, le modifiche che hanno interessato sia l'articolo 66, Tuir che l'articolo 18, D.P.R. 600/1973 nella direzione di una rilevanza del criterio di cassa in favore di abbandono (ancorché parziale) del criterio della competenza economica, con conseguente irrilevanza di elementi contabili/reddituali quali le rimanenze di magazzino, hanno messo in crisi l'applicazione di taluni indicatori di normalità economica il cui funzionamento era proprio basato sui predetti elementi. Ecco quindi che con il D.M. Economia e Finanze del 23 marzo 2018 vengono previsti alcuni interventi correttivi agli studi di settore considerato che il modello di stima dei ricavi in base agli studi di settore si fonda sulla correlazione statistica di costi e ricavi ed è stato elaborato sulla base di dati contabili dichiarati per competenza; ad esempio, una delle variabili più rilevanti per stimare i ricavi delle imprese che esercitano le attività del commercio è rappresentata dal "Costo del venduto", al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Al fine di consentire quindi la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, ed evitare distorsioni nella stima, è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d'imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. La corretta applicazione degli studi di settore nei confronti di detti soggetti non risponde solo all'esigenza di operare una stima precisa dei ricavi ai fini dell'attività di controllo, ma anche a quella, altrettanto importante, di valutare in maniera corretta le imprese con riferimento all'assegnazione dei benefici premiali previsti dall'articolo 10, D.L. 201/2011, applicabili ai soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

Obbligo di rilevare le rimanenze nel modello studi

La metodologia in argomento prevede, quindi, che gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata dichiarino nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino

Lo stesso decreto approva anche modifiche a specifici studi di settore.

Lo studio WG68U (Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco)

Per adeguare la soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta" all'andamento dei prezzi dei carburanti il citato decreto ha stabilito che per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante acquisito da cisterne interne all'impresa o tramite consorzi o gruppi d'acquisto, il citato indicatore di coerenza economica non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima. Tale previsione trova giustificazione nel fatto che alcune imprese, acquistando carburante tramite consorzi o gruppi di acquisto, ovvero, possedendo una cisterna di proprietà, potrebbero risultare non coerenti a tale indicatore per via delle particolari e più favorevoli condizioni di costo del carburante stesso e non per comportamenti dichiarativi anomali.

Lo studio WG68U viene quindi modificato con l'introduzione del rigo D67 – "Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)", grazie al quale il contribuente, barrando la relativa casella, può segnalare l'utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto, rispetto al totale utilizzato nel periodo d'imposta, e di conseguenza non applicare l'indicatore di coerenza economica "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta", in relazione a valori maggiori di zero e inferiori alla soglia minima.

I correttivi congiunturali per la crisi

Oltre ai correttivi di cassa descritti in precedenza sono approvati, per il periodo di imposta 2017 anche dei correttivi specifici per tenere conto degli effetti congiunturali della crisi economica.

Con il **D.M. datato 23 aprile 2018** viene quindi approvata la "revisione congiunturale speciale" per il periodo d'imposta 2017, che si traduce nei fatti nella elaborazione di specifici fattori correttivi che riguardano tutti i 193 studi di settore applicabili all'annualità 2017.

Le tipologie di correttivi per la crisi, approvati dal decreto, sono cinque e in particolare:

- 1) interventi relativi all'analisi di coerenza economica;
- 2) interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte";
- 3) correttivi congiunturali di settore;
- 4) correttivi congiunturali territoriali;
- 5) correttivi congiunturali individuali.

L'aggiornamento della territorialità

Sempre con il D.M. 23 marzo 2018 vengono approvati per il periodo d'imposta 2017 cinque specifici indicatori territoriali proprio per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica e dei correttivi (c.d. "cassa") per le imprese minori in contabilità semplificata.

Aggiornamento della territorialità

- a) la "Territorialità dei Factory Outlet Center" (F.O.C.), che modifica lo studio di settore YM05U;
- b) le "Aggregazioni comunali", a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017, che modificano gli studi di settore YG44U e YK04U;
- c) la "Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi", che modifica lo studio di settore

WG72A;

d) le analisi territoriali a livello comunale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2017;

e) le analisi territoriali a livello provinciale a seguito dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso dell'anno 2017

5. "BENI SIGNIFICATIVI" E ALIQUOTA IVA RIDOTTA: ARRIVANO CHIARIMENTI DALL'AGENZIA

L'ultima legge di Bilancio per l'anno 2018 (la L. 205/2017), in tema di interventi edilizi (limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria), ha previsto con una norma di interpretazione autentica che

"la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. [...]"

Tale distinta indicazione ha l'evidente finalità di consentire una puntuale verifica della corretta applicazione dell'aliquota agevolata: infatti, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l'intero intervento, l'aliquota ridotta del 10% si applica solo al corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo.

Con la recente **circolare n. 15/E del 12 luglio** scorso l'Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell'Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. 71/E/2000.

Tra queste conferme va certamente ricordata la necessità – al fine di poter cogliere l'agevolazione dell'aliquota ridotta - di indicare il prezzo del bene significativo nella fattura, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere inferiore rispetto al valore del servizio, con la conseguenza che tutto l'intervento viene assoggettato all'aliquota agevolata del 10%. Vediamo un esempio pratico.

Esempio 1

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell'impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel DM 29/12/1999) dove il corrispettivo dell'intervento complessivo è pari a 1.000 e il prezzo della caldaia è pari a 600.

In tale caso l'aliquota agevolata risulta applicabile a 800 e cioè

- 400 come valore della prestazione

- 400 quale parte del valore della caldaia che rientra nel limite del valore della prestazione stessa

I restanti 200, quale parte del valore della caldaia che eccedono il valore della prestazione, vanno invece assoggettati ad aliquota ordinaria del 22%.

Relativamente alle verifiche che l'Amministrazione finanziaria deve compiere in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva ridotta sui predetti interventi di manutenzione, il citato documento di prassi ricorda che *"per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l'aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l'intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato)."*

Vediamo di seguito un esempio pratico di questa situazione.

Esempio 2

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, ipotizziamo che in relazione ad un intervento complessivo di 1.000 il prezzo del bene significativo sia pari a 450; poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo (quindi la parte inerente la prestazione risulta essere preponderante), il prestatore dovrà emettere una fattura di 1.100 (ossia 1.000 + Iva 100).

Quali sono i beni significativi

L'elenco dei cosiddetti beni "significativi" è tassativo ed è contenuto nel D.M. datato 29 dicembre 1999. Tuttavia, come evidenziato nella citata circolare n. 15/E/2018, i beni richiamati nel decreto devono essere intesi nel loro significato generico e non specifico, sulla base della funzione che essi assolvono.

Pertanto, ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia e rappresenta un bene significativo.

Al contrario, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell'ambiente non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluisce in quello della prestazione di servizi soggetta ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

I beni "significativi" tassativamente indicati dal D.M. 29/12/1999

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Il problema delle parti "staccate"

Un tema operativo che si pone con riferimento all'impiego di beni "significativi" riguarda quelle che possono considerarsi parti "staccate" dei predetti beni e che vengono fornite unitamente a questi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il dubbio che si pone è il seguente: dette parti assumono rilevanza autonoma e scontano l'Iva come gli altri beni? oppure, costituendo una componente del bene significativo sono soggette al medesimo trattamento fiscale?

Sul tema la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 2018 stabilisce che le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate dalla loro **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale.

Sono quindi da considerarsi parti staccate autonome rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza.

La circolare n. 15/E/2018 sul punto chiarisce che, se l'intervento di manutenzione agevolato ha per oggetto l'installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e trova applicazione l'aliquota del 10%.

Un esempio è rappresentato dalla sostituzione del bruciatore della caldaia già installata: anche se il bruciatore non ha autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell'intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.

Ambito applicativo della disciplina dei beni significativi

Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. 15/E/2018 è relativo all'ambito oggettivo di applicazione della norma riguardante i beni significativi ovvero per quali operazioni trova applicazione la predetta disciplina agevolata.

In particolare l'Agenzia ricorda che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, **a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.**

Pertanto:

- i beni forniti da un soggetto diverso rispetto al prestatore o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria,
- i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota del 10% senza altre particolari condizioni. Tali beni sono quindi agevolati anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

Interpretazione retroattiva e clausola di salvaguardia

Infine, con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n. 15/E/2018 chiarisce che le stesse, in quanto aventi natura interpretativa, trovano applicazione anche retroattiva anche per il passato.

Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti di recente con il citato documento, viene altresì stabilito che *"Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate"*.

In pratica, quindi, per tutti i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2017 in difformità delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (con riferimento, ad esempio, a errata determinazione del valore dei beni significativi nonché a fatture non recanti tutti i dati richiesti) nessuna contestazione potrà essere più addebitata dall'amministrazione finanziaria e le relative contestazioni ancora in essere dovranno essere abbandonate. Nulla da fare solo per i rapporti che hanno esaurito il loro percorso accertativo e per i quali non è possibile presentare alcuna richiesta di rimborso dell'eventuale Iva pagata in misura eccedente al dovuto.

6.DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI: ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE

Dopo la recente pubblicazione della circolare n.11 del 18 maggio 2018 l'Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti con la **circolare n. 17 del 23 luglio 2018** sulla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires anche per gli interventi realizzati su immobili situati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Viene, inoltre, ampliata la platea dei soggetti privati che possono essere cessionari della detrazione sia per gli interventi di riqualificazione energetica sia per gli interventi antisismici.

I recenti chiarimenti dell'Agenzia

I chiarimenti forniti dalla circolare n. 17 del 23 luglio 2018 riguardano principalmente:

- l'ampliamento anche agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti comuni degli edifici condominiali della possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires a soggetti diversi dai beneficiari originari;
- le caratteristiche che devono avere i soggetti privati per essere cessionari del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires.

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i Comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di messa in sicurezza

antisismica degli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità 1, 2 o 3, le cui procedure autorizzative sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, spetta una detrazione di imposta variabile dal 50% all'85% a seconda della diminuzione della classe di rischio dell'edificio.

Per tutti gli interventi antisismici su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi antisismici di demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati nella zona 1 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi alla successiva alienazione degli immobili, è concessa la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati.

Per quanto riguarda i requisiti che i soggetti privati, diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno eseguito l'intervento agevolabile, devono avere per essere cessionari del credito, si riepilogano nella tabella sottostante i chiarimenti forniti dalla circolare n. 17/2018 dell'Agenzia delle entrate in merito alla facoltà di cessione del credito ad altri soggetti privati.

<p>Lavori effettuati da impresa appartenente ad un consorzio o ad una rete</p>	<p>➔</p>	<p>Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione rientrano anche gli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, la rete o il consorzio. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito, degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del consorzio o della rete</p>
<p>Lavoro eseguito da fornitore che si avvale di sub-appaltatore</p>	<p>➔</p>	<p>Nel concetto di soggetto privato cessionario del credito rientra anche il <i>sub</i>-appaltatore o anche il soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento</p>
<p>Unico contratto di appalto con più fornitori</p>	<p>➔</p>	<p>In caso di presenza di più fornitori, alcuni dei quali realizzano lavori collegati all'intervento agevolabile ma non rientranti nella detrazione energetica o antisismica, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di tali soggetti, sempre che rientrino nell'unico contratto di appalto dal quale derivi anche la parte di intervento detraibile</p>
<p>Verifica del collegamento in caso di seconda cessione del credito</p>	<p>➔</p>	<p>Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla prima cessione del credito sia con riferimento all'ipotesi di seconda cessione dello stesso credito</p>

L'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta

La **risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018** dell'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- 6890 denominato *"Ecobonus – utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art.14, commi 2-ter e 2-sexies del D.L. 63/2013"*;
- 6891 denominato *"Sismabonus – utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. 63/2013"*.

I crediti ceduti sono quelli risultanti dalle comunicazioni all'Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nel periodo di imposta precedente.

Il modello F24 che presenta nella colonna "importi a credito" il codice tributo 6890 ovvero il codice tributo 6891 deve essere presentato obbligatoriamente per il tramite dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). In fase di elaborazione del modello F24 l'Agenzia delle entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'importo del credito utilizzato non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità.

Si ricorda che la detrazione spettante per il Sismabonus va utilizzata in 5 quote annuali di pari importo mentre la detrazione spettante per l'Ecobonus va utilizzata in 10 quote annuali di pari importo. Conseguentemente, anche il credito ceduto deve essere ripartito secondo le stesse scadenze annuali.

7.L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Le transazioni commerciali e la scadenza dei termini di pagamento

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Il concetto di "impresa" ai sensi del D.Lgs. 231/2002 comprende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; anche tutti i professionisti iscritti o non iscritti ad albi o collegi possono applicare gli interessi moratori. L'articolo 2, D.Lgs. 231/2002 definisce gli interessi moratori come interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra le imprese in fase contrattuale.

La regola

Il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore: l'automatismo di applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti opera in modo generalizzato dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della modifica apportata al D.L. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012) e non soltanto nel caso in cui il termine di pagamento non è stabilito nel contratto.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:

- qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le cessioni di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi);
- qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l'allungamento non risulti iniquo per il creditore.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica qualora sia pattuito tra le parti il termine di

pagamento in 60 giorni e l'accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B le date dalle quali sarà possibile fare decorrere gli interessi moratori saranno definite per tutti oggettivamente. Ad oggi, infatti, per coloro che non hanno aderito alla facoltà di emettere le fatture elettroniche nei rapporti commerciali B2B, la data rilevante rimane quella di ricevimento della fattura "cartacea", che non è oggettivamente individuabile se non mediante spedizione della stessa che ne certifichi il ricevimento (quale con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tramite di posta elettronica certificata, etc.).

Il calcolo degli interessi moratori

Gli interessi moratori possono essere:

- interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.

Vanno calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Prodotti agricoli

Una disciplina particolare è prevista per la regolamentazione degli interessi moratori nelle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari (articolo 62, D.L. 1/2012).

Il termine legale per le scadenze dei pagamenti è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre merci agricole o alimentari (non può essere derogato da accordi contrattuali diversi).

Anche il tasso di interesse moratorio non può essere convenzionale ma è sempre definito nel saggio approvato semestralmente dalla BCE maggiorato di 10 punti percentuali.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse legali di mora applicabili dal 2014, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali:

Periodo	Saggio	Tasso di interesse annuo
1° semestre 2014	0,25%	$0,25\% + 8\% = 8,25\%$
2° semestre 2014	0,15%	$0,15\% + 8\% = 8,15\%$
1° semestre 2015	0,05%	$0,05\% + 8\% = 8,05\%$
2° semestre 2015	0,05%	$0,05\% + 8\% = 8,05\%$
1° semestre 2016	0,05%	$0,05\% + 8\% = 8,05\%$
2° semestre 2016	0,00%	$0,00\% + 8\% = 8,00\%$
1° semestre 2017	0,00%	$0,00\% + 8\% = 8,00\%$
2° semestre 2017	0,00%	$0,00\% + 8\% = 8,00\%$
1° semestre 2018	0,00%	$0,00\% + 8\% = 8,00\%$
2° semestre 2018	0,00%	$0,00\% + 8\% = 8,00\%$

Esempio

La società Immobiliare Verde Srl è proprietaria di una area edificabile nel Comune di Mantova ed appalta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione alla società Scavi e Reti Srl. Il corrispettivo dell'appalto è di 300.000 euro + Iva e viene fatturato in due Stati di Avanzamento Lavori il primo di 180.000 euro + Iva in data 30 giugno 2017 ed il secondo di 120.000 euro + Iva in data 31 gennaio 2018. La prima fattura dell'importo di 198.000 euro viene pagata alla scadenza prevista contrattualmente a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, mentre la seconda fattura, pari ad 132.000 euro al lordo dell'Iva, che doveva essere pagata entro il 1° aprile 2018, viene saldata il 28 giugno 2018.

La società Immobiliare Verde Srl conteggia gli interessi legali di mora dal 2 aprile 2018 al 28 giugno 2018:

$$I = 132.000 * 0,08 * 88 / 365 = 2.545,97 \text{ euro}$$

Gli aspetti contabili e fiscali

Sotto il profilo contabile le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori, anche se non vi è l'intenzione di richiederne il pagamento al cliente (la pratica operativa consiglia per importi ridotti di non sollecitarne l'incasso per non compromettere i rapporti commerciali).

L'iscrizione contabile degli interessi attivi moratori va effettuata al valore presumibile di realizzazione, imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il credito per interessi attivi maturati) ed eventualmente effettuando un accantonamento ad uno specifico fondo svalutazione del credito qualora l'incasso sia ritenuto improbabile. Il creditore potrà stralciare il credito per interessi di mora maturati solo dopo aver comunicato che rimette il debito al proprio debitore ai sensi dell'articolo 1236, cod. civ..

L'iscrizione contabile degli interessi passivi moratori va effettuata al valore nominale imputando a Conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il debito per interessi passivi maturati). All'accettazione della remissione del debito ai sensi dell'articolo 1236, cod. civ., sarà possibile iscrivere la sopravvenienza attiva relativa alla cancellazione del debito per interessi passivi moratori maturati.

Ai fini fiscali, in deroga al principio di competenza, l'articolo 109, comma 7, D.P.R. 917/1986 disciplina l'assoggettamento a tassazione degli interessi moratori secondo il principio di cassa nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Si ha, pertanto, un trattamento diverso da quello civilistico che si sostanzia in apposite variazioni in diminuzione o in aumento in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, in presenza di un'eventuale remissione del debito la correlata sopravvenienza passiva o attiva, necessaria per stornare il credito o il debito per interessi moratori, non risulterà deducibile o imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'addebito degli interessi di mora è escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 (non è, pertanto, obbligatoria l'emissione di una fattura per avere diritto alla riscossione degli stessi).

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

CSA srl

f.to dott.ssa Loretta Cecconato